

## **REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI BOSNIACI ANNO 2017**

### **Art 1 Linee guida delle accoglienze di minori**

- 1.1 Gli obiettivi dei progetti di accoglienza di minori stranieri in famiglie e strutture italiane, realizzati da "MOLISESORRISO" – onlus- sono quelli di ospitalità temporanea dei minori a fini sociali. Eventuali forme di affidamento o adozione internazionale, non sono assolutamente perseguibili attraverso tali iniziative.
- 1.2 I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruista e senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura.
- 1.3 L'Associazione, in linea con i propri fini statutari, realizza progetti di ospitalità di minori, prevedendo la collaborazione di adulti accompagnatori e di interpreti, presso famiglie disponibili ad ospitarli.  
**A tal fine il presente regolamento (scaricabile dal sito) viene visionato e sottoscritto da tutte le famiglie ospitanti che si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.**
- 1.4 Per l'adesione al progetto di accoglienza non vi sono limiti di età, religione e status sociale, purché non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena permanenza in Italia. Nel caso in cui la richiesta di adesione provenga da un singolo soggetto, la stessa verrà debitamente valutata dal direttivo che, in ogni caso, tenderà a privilegiare l'inserimento in una famiglia.
- 1.5 La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte del Direttivo, coadiuvato dall'eventuale socio "referente di zona" e dalle autorità competenti (Questura, Comitato per la tutela dei Minori stranieri, assistenti sociali ecc.) che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonei i richiedenti.
- 1.6 Per questioni organizzative e di opportunità la scelta del sesso e dell'età del minore bosniaco ospitato sarà oggetto di discussione e di attenta valutazione tra la famiglia ospitante, i responsabili del progetto, le figure professionali interne ed esterne all'associazione.
- 1.7 L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e straniere, ritiene opportuno affidare nel tempo lo stesso bambino alla stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, al fine di agevolare l'adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi.
- 1.8 Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore.  
**Si chiarisce che ogni rinuncia alla partecipazione al progetto da parte della famiglia ospitante, deve essere dettata da motivi seri ed insuperabili poiché tale rinuncia**

**riproporrebbe ai bambini l'esperienza dell'abbandono già vissuta.**

In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, previa intesa con i partner bosniaci e dopo aver ascoltato il minore interessato, potrà essere affidato ad altra famiglia.

- 1.9 L'Associazione, congiuntamente ai soggetti ospitanti, si impegna a:
- garantire la tutela dei minori partecipanti durante i periodi di accoglienza, allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei loro confronti;
  - organizzare momenti di aggregazione e di incontro tra i minori e le relative famiglie ospitanti.
- 1.10 L'Associazione, attraverso i propri organi, in linea con i fini statutari, redige e cura direttamente lo svolgimento di progetti di ospitalità di "gruppi di minori", ospiti presso famiglie italiane, a fini di solidarietà.
- 1.11 Le diverse tipologie di gruppi che possono essere inseriti nei progetti di "MOLISESORRISO" sono:
- gruppi di minori provenienti da Istituti o Case Famiglia, perché orfani naturali o sociali;
  - gruppi di minori che pur vivendo presso le proprie famiglie d'origine, risiedono in Paesi della Bosnia, dove le condizioni di vita sono determinate da situazioni socio/economiche e culturali di forte disagio per i quali la permanenza in Italia rappresenta un miglioramento delle loro aspettative di vita.

**Art 2 Ruolo e funzioni del Direttivo della "MOLISESORRISO" – onlus-**

- 2.1 Il Direttivo deve assolvere ai compiti conferitigli dallo Statuto dell'Associazione.
- 2.2 Il Direttivo ha inoltre la responsabilità ed il dovere di:
- preparare i soggetti ospitanti all'incontro con il minore straniero almeno attraverso una parziale conoscenza della cultura d'origine dello stesso e delle sue abitudini di vita, al fine di agevolare il più naturalmente possibile l'inserimento del minore nella famiglia italiana nel rispetto delle diversità culturali, religiose ecc..
  - evitare con ogni mezzo che il progetto possa diventare un'anticamera per l'adozione. Infatti, pur nella consapevolezza della circostanza per cui sarà inevitabile l'instaurarsi di forti vincoli affettivi tra il minore ospitato e la famiglia ospitante è necessario chiarire che molti dei piccoli ospiti hanno una loro famiglia d'origine che in nessun caso deve essere sostituita.
  - sensibilizzare le famiglie a gestire responsabilmente l'uso ed il consumo di beni materiali.
  - presiedere le riunioni di gruppo prima, durante e dopo il soggiorno dei bambini.
  - curare l'espletamento delle pratiche burocratiche di ogni famiglia dell'Associazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
  - curare i rapporti con Enti ed istituzioni per una migliore realizzazione del progetto di accoglienza.

- 2.3 Il Direttivo può avvalersi del supporto di soci che si rendano disponibili come "referenti di zona" o "referenti di Progetto".
- 2.4 In caso di estrema gravità, il Direttivo, riunitosi con procedura d'urgenza e, sentito il parere di esperti anche esterni all'associazione, può disporre il trasferimento di un minore bosniaco ad altra famiglia. Tale provvedimento potrà essere assunto solo a maggioranza qualificata ( 2/3 ) dei suoi membri effettivi.

### Art 3 Ruolo delle Famiglie ospitanti

- 3.1 I soggetti ospitanti aderiscono alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico, preparati eventualmente ad affrontare le particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. I soggetti ospitanti dovranno affrontare l'esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore bosniaco.
- 3.2 La domanda di ospitalità deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e pervenire all'associazione entro il termine utile stabilito di volta in volta dall'Associazione stessa.  
**La famiglia ospitante si impegna a versare sul conto corrente dell'associazione, entro maggio 2017 o con altre modalità e tempistica decise dall'assemblea, la quota relativa al contributo spese che il direttivo stabilirà.**
- 3.3 I richiedenti ai quali viene affidato il minore ne sono responsabili durante il soggiorno e devono garantire il suo rimpatrio. A tal fine l'Associazione comunica per tempo la data del rientro del minore, comunque i soggetti ospitanti si devono fare parte diligente ed informarsi sia presso l'Associazione, sia consultando spesso il sito [www.molisesorriso.it](http://www.molisesorriso.it). Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.  
Qualora ci si allontani dal luogo di residenza per più giorni, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente i responsabili dell'associazione. **In casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione del responsabile dell'accoglienza e degli organi preposti è possibile portare il minore bosniaco in altre nazioni europee in conformità alle leggi in materia.**
- 3.4 Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte delle autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto e del presente regolamento.
- 3.5 E' consentito alle famiglie ospitanti sottoporre il bambino ospitato a visite di controllo presso un medico di medicina generale. E' anche auspicabile che il bambino venga visitato da un odontoiatra, un pediatra, un cardiologo ecc..  
*A questo proposito ogni famiglia ospitante potrà trovare sul sito dell'associazione [www.molisesorriso.it](http://www.molisesorriso.it) l'elenco di tutti i medici convenzionati che gratuitamente offrono le proprie prestazioni.*  
**Si precisa inoltre che non è permesso sottoporre il bambino a pratiche mediche**

**invasive senza averle preventivamente concordate con i responsabili del progetto e dell'associazione MOLISESORRISO.**

- 3.6 Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato.  
**Sono vietate le raccolte di fondi a gestione personale. Per un migliore spirito associativo qualsiasi donazione in denaro o altro ricevuto singolarmente a favore del progetto di accoglienza dovrà essere condiviso con L'Associazione intera.**
- 3.7 I soggetti ospitanti devono rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni adottate dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo.
- 3.8 Chiunque ospiti un bambino ha l'obbligo di partecipare agli incontri formativi almeno con la presenza di un familiare.
- 3.9 Nessuno è autorizzato dalla "MOLISESORRISO" a concedere in toto o in parte deroghe alle disposizioni sopra indicate.
- 3.10 **Le famiglie sono tenute ad ospitare le signore bosniache che accompagnano i minori almeno per un giorno intero durante il periodo dell' accoglienza.**

#### **Art 4 Minori ospitati**

- 4.1 I minori vengono ospitati a partire dal sesto anno di età secondo le norme vigenti.
- 4.2 I minori provengono per lo più da istituti bosniaci, in casi del tutto eccezionali da case famiglia o famiglie bisognose.
- 4.3 Non è consentito l'inserimento nei progetti di accoglienza di minori presentati da conoscenti o famiglie di altri minori già ospitati se non soddisfano i requisiti di cui al punto 4.2.
- 4.4 Previa richiesta è prevista la priorità di affidamento a favore di coloro che già ospitano un minore e che intendano ospitare anche i suoi fratelli o sorelle.
- 4.5 Nel caso di gemelli, i suddetti non devono essere divisi e verranno affidati alla stessa famiglia salvi diversi accordi con i partner bosniaci e/o la famiglia di origine dei minori.
- 4.6 La "MOLISESORRISO onlus" ritiene utile per il minore che egli venga riospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia.
- 4.7 I minori, rimarranno in Italia per un periodo compreso tra i 40 e 70 giorni durante l'estate e comunque, per un periodo che non supererà i 120 giorni nell'arco dell'anno solare ai sensi della normativa vigente.

- 4.9 I minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età, se l'attuale legge italiana lo permetta, frequenteranno, a richiesta e, previo accordo con i loro tutori, specifici tirocini lavorativi estivi e/o stage di lavoro organizzati dall'Associazione al fine di permettere loro di agevolare il loro percorso lavorativo nel loro paese di origine.

*Ogni ulteriore situazione non prevista e non prevedibile verrà discussa e valutata di volta in volta dal direttivo dell'associazione MOLISESORRISO anche con l'aiuto di esperti esterni ma sempre nell'interesse dei minori e nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.*

per il direttivo di MOLISESORRISO  
il presidente (Raffaele Lucci)



**ASSOCIAZIONE MOLISESORRISO ONLUS**  
**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
C/O TERZO SPAZIO  
Via Cirese, snc - 86100 CAMPOBASSO  
C.F. 91037180709  
Tel. 320 6620664

MOLISESORRISO